

## Accordo 23 marzo 2004 Modifiche Statutarie Fondo Comit

Il giorno 23 marzo 2004

tra

Banca Intesa S.p.A.

e

le OOSLL

nella loro qualità di Fonti istitutive del Fondo Pensioni per il Personale della "Banca Commerciale Italiana"

### PREMESSO CHE:

- gli organi del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana (d'ora innanzi: FONDO), i cui componenti sono stati eletti o designati nell'anno 2001 sulla base del regolamento elettorale contenuto agli art. 7 e 8 del vigente Statuto del FONDO stesso, scadranno il 5 aprile 2004;
- il vigente Statuto del FONDO prevede all'art. 47 che *"le norme di cui all'art. 5, 1° comma, all'art. 6, 1° comma, all'art. 7, 1° comma del presente Statuto hanno carattere transitorio e si applicano limitatamente alle prossime elezioni dei Consiglieri e dei Sindaci. Successivamente a tali elezioni le 'fonti istitutive' torneranno ad incontrarsi per rideterminare la composizione degli Organi collegiali e redigere il nuovo regolamento elettorale, in relazione ai nuovi inquadramenti stabiliti dal C.C.N.L. 11 luglio 1999"*;
- detto Statuto, inoltre:
  - non contempla espressamente la proroga dei componenti gli organi del FONDO per il caso in cui le elezioni si tengano oltre il loro termine di scadenza;
  - prevede all'art. 10, 2° comma, che *"la risoluzione del rapporto di lavoro con la BANCA costituisce causa di decadenza dalle cariche per i consiglieri ed i sindaci eletti dal personale"*: circostanza che si verificherà, con effetto dal 1° aprile 2004, nei confronti di diversi consiglieri, in relazione alla nuova fase attuativa dell'accordo 15 gennaio 2003 con cui è stata definita e conclusa la procedura di riduzione degli organici di Banca Intesa ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, determinando di fatto uno squilibrio rilevante rispetto alla prevista composizione paritetica degli organi del Fondo;
  - prevede agli artt. 7 e 8 un regolamento elettorale inadeguato rispetto all'attuale realtà aziendale derivante dalla fusione per incorporazione di Comit in Banca Intesa

(d'ora innanzi: BANCA) nella parte in cui si richiede la costituzione di seggi elettorali presso la Direzione Centrale e presso ciascuna Filiale della BANCA, in considerazione del fatto che i partecipanti attivi del FONDO, in relazione al disposto dell'art. 17, 7° comma dello Statuto dell'ente, sono in servizio non solo presso la BANCA, ma anche presso altre Società del gruppo bancario Intesa;

- prevede già comunque all'art. 8, 4° comma, anche se per il solo personale in quiescenza, la facoltà di utilizzare il voto per corrispondenza;
- è pertanto necessario, allo scopo di consentire l'effettuazione delle elezioni per il rinnovo degli organi del FONDO e garantire al contempo la funzionalità della forma di previdenza complementare fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che le Fonti istitutive stabiliscano nuove regole, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione del FONDO, affinché possa deliberare le modifiche allo Statuto della forma di previdenza complementare,

si è convenuto quanto segue.

- A. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- B. In un'ottica di "manutenzione" dello Statuto del FONDO, il Consiglio di Amministrazione del FONDO stesso sostituirà gli attuali artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dello Statuto stesso, con quelli di seguito formulati.

#### **"ART. 5 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE"**

1. Il Consiglio di Amministrazione del FONDO è composto da dodici membri, dei quali:
  - a) sei nominati dalla BANCA;
  - b) quattro eletti dai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra le Aree professionali o tra i Quadri Direttivi di 1° e di 2° livello;
  - c) uno eletto dai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra i Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello o tra i Dirigenti;
  - d) uno eletto dai Partecipanti che beneficiano di pensione diretta,oltre che dal supplente di cui al successivo art. 8, 2° comma.
2. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

3. Al Presidente spetta la rappresentanza legale del FONDO in giudizio e di fronte a terzi; in caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.
4. Circa i requisiti di onorabilità e professionalità si fa rinvio a quanto previsto dagli artt. 4 e 14 del D. M. n. 211/1997, in attuazione del DECRETO; non devono inoltre sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

## **ART. 6 – COLLEGIO DEI SINDACI**

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri, dei quali:
  - a) due nominati dalla BANCA;
  - b) uno eletto dai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra le Aree professionali o tra i Quadri Direttivi di 1° e di 2° livello e dai Partecipanti che beneficiano di pensione diretta.
  - c) uno eletto dai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra i Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello o tra i Dirigenti.
2. Il Collegio nomina nel proprio seno il Presidente, nel corso della prima seduta dopo le elezioni.
3. Circa i requisiti di onorabilità e professionalità si fa rinvio a quanto previsto dagli artt. 4 e 14 del D. M. n. 211/1997, in attuazione del DECRETO; non devono inoltre sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.
4. I Sindaci esercitano le funzioni previste ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del DECRETO. In particolare compete al Collegio:
  - a) controllare le scritture contabili;
  - b) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
  - c) esaminare il rendiconto annuale del FONDO su cui riferisce per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
  - d) segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del FONDO e in caso di inerzia al riguardo del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
  - e) comunicare alla COVIP le eventuali irregolarità riscontrate. In caso di irregolarità rilevanti, ossia in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione del

FONDO, il Collegio deve provvedere alla trasmissione alla COVIP sia dei verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti portati al proprio esame integrino fattispecie di irregolarità, sia dei verbali delle riunioni in cui sia stata esclusa la sussistenza di tali irregolarità, allorché si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

## **ART. 7 – ELEZIONE DEI CONSIGLIERI E DEI SINDACI DA PARTE DEI PARTECIPANTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO**

1. L'elezione dei Consiglieri e dei Sindaci da parte dei Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, avverrà secondo le norme seguenti:
  - a) il Presidente del Consiglio del FONDO diramerà ai Partecipanti in servizio una circolare fissando la data delle elezioni;
  - b) presso la BANCA verrà costituito un seggio elettorale composto da un rappresentante della BANCA e da due rappresentanti per ciascuna Organizzazione sindacale presente in azienda;
  - c) i Partecipanti in attività di servizio saranno ammessi a votare per posta. Il seggio elettorale di cui alla lettera b) che precede considererà utili ai fini delle votazioni tutte le schede pervenute alla sede del seggio medesimo entro il trentesimo giorno successivo alla data fissata per le elezioni;
  - d) i Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra le Aree professionali o tra i Quadri Direttivi di 1° e di 2° livello, potranno votare:
    - per la nomina a Consigliere, Partecipanti facenti parte del Personale della BANCA e delle Società del relativo gruppo bancario appartenenti alle Aree professionali e ai Quadri direttivi di 1° e di 2° livello, indicando sulla scheda fino a due preferenze;
    - per la nomina a Sindaco, Partecipanti facenti parte del Personale della BANCA e delle Società del relativo gruppo bancario sia in attività di servizio che in quiescenza, indicando sulla scheda una sola preferenza;
  - e) i Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra i Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello o tra i Dirigenti, potranno votare Partecipanti facenti parte del Personale della BANCA e delle Società del relativo gruppo bancario appartenenti ai Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello o ai Dirigenti, indicando sulla scheda una preferenza per la nomina a Consigliere ed una per la nomina a Sindaco;

- f) i Partecipanti in attività di servizio appartenenti a tutte le categorie del Personale potranno votare, per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 5, 1° comma lettere b) e c) e dei Sindaci di cui all'art. 6, 1° comma lettere b) e c) del presente Statuto, per candidature di persone diverse dai Partecipanti al FONDO, in possesso dei requisiti di cui al successivo 3° comma del citato articolo.
- g) a votazione chiusa sarà fatto lo spoglio delle schede presso il seggio elettorale di cui sopra alla lettera b). Quest'ultimo provvederà allo spoglio riassuntivo ed alla proclamazione degli eletti: a parità di voti, sarà eletto il candidato più anziano di età.
2. Il seggio elettorale di cui al comma che precede rimetterà poi la relativa documentazione al FONDO.

#### **ART. 8 – ELEZIONE DEL CONSIGLIERE, DEL CONSIGLIERE SUPPLENTE E DEL SINDACO DA PARTE DEL PERSONALE IN QUIESCENZA**

1. Il Consigliere in rappresentanza del Personale in quiescenza e quello supplente verranno eletti - con le modalità indicate al precedente articolo - da Partecipanti che beneficiano di pensione diretta del FONDO che, utilizzando apposita scheda, potranno votare un nome scelto tra i medesimi Partecipanti.
2. Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il Consigliere eletto assumerà le funzioni di Consigliere supplente con la facoltà di presenziare comunque alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto, che potrà invece esercitare in surroga del Consigliere titolare in caso di sua assenza.
3. I Partecipanti che beneficiano di pensione diretta saranno ammessi altresì a votare per eleggere il Sindaco di cui al 1° comma, lettera b) dell'art. 6, osservando le modalità previste alla lettera d), 2° alinea, dell'art. 7 del presente Statuto.

#### **ART. 9 – DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI E DEI SINDACI**

1. I Consiglieri ed i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Qualora durante tale periodo qualcuno dei Consiglieri e dei Sindaci venisse a cessare dalle sue funzioni per qualunque motivo:
  - se trattasi di membro nominato dalla BANCA, questa provvederà alla sostituzione con altro membro designato dalla stessa;
  - se trattasi di membro eletto nell'ambito delle votazioni per eleggere i Consiglieri o il Sindaco dai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del

relativo gruppo bancario, inquadrati tra le Aree professionali o tra i Quadri Direttivi di 1° e di 2° livello, gli subentrerà colui che nella relativa votazione ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto;

- se trattasi di membro eletto nell'ambito delle votazioni riservate ai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra i Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello o tra i Dirigenti, gli subentrerà colui che nella relativa votazione ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto;
- se trattasi di membro eletto nell'ambito della votazione per il Consigliere riservata ai Partecipanti che beneficiano di pensione diretta, gli subentrerà colui che ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

3. In ogni caso il sostituto durerà in carica fino alla data in cui sarebbe decaduto dalle funzioni il sostituito.

4. Gli organi collegiali del FONDO scaduti restano in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento dei nuovi organi.

## **ART. 10 – CAUSE DI DECADENZA DALLE CARICHE**

1. Costituiscono cause di decadenza:

- il venire meno dei requisiti di cui agli artt. 4 e 14 del D.M. n. 211/1997 ovvero il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli artt. 2382 e 2399 c.c., o il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il FONDO ai sensi dell'art. 19, 3° comma, del presente Statuto,
- la risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa della BANCA e delle Società del relativo gruppo bancario per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa

§ per i Consiglieri di cui al 1° comma lettere b) e c) del precedente art. 5 eletti in rappresentanza dei Partecipanti in attività di servizio,

§ per il Sindaco di cui al primo comma lettera c) del precedente art. 6 eletto dai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra i Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello o tra i Dirigenti;

- la risoluzione del rapporto di lavoro con la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario senza beneficiare della pensione diretta a carico del FONDO per il Sindaco di cui al 1° comma, lettera b) del precedente art. 6".